

203. I capitani o padroni, che vorranno ritenere i piloti a bordo dopo che abbiano oltrepassato il pericolo e finchè restano in vista dell'ancoraggio, dovranno loro corrispondere una indennità giornaliera da stabilirsi nella tariffa di cui all'art. 195.

204. Il servizio particolare a ciascun porto ed il pilotaggio dei piroscafi rimorchiatori sarà regolato secondo le diverse località da speciali regolamenti.

CAPO VI.

Disposizioni generali.

205. Le spese, di cui negli articoli 159, 170, 174, 175, 176, 177, 178 e 191, saranno rimborsate sulla parcella dell'autorità marittima, resa esecutoria come all'ultimo alinea dell'art. 56.

206. In caso di mareggiate, naufragio, incendio od in qualunque straordinaria circostanza di urgente servizio dello Stato, l'ufficio di porto potrà richiedere l'opera della gente di mare, barcaioli, operai, facchini, o di altro lavorante qualsiasi, e questi non potranno rifiutarvisi sotto le pene da questo Codice stabilite.¹

TITOLO IV.

Del diritto marittimo in tempo di guerra.

CAPO I.

Degli atti di guerra che si possono esercitare dalle navi mercantili.

207. Nessuna nave mercantile potrà correre sul nemico, far prede, visitare navi od esercitare atti di guerra, se non nei casi indicati dagli articoli seguenti.

208. L'armamento in corso è abolito. Tuttavia, salvati gli impegni assunti dallo Stato nella convenzione di Parigi del 16 aprile 1856, l'armamento in corso contro le Potenze che non avessero aderito alla convenzione medesima, o che ne recedessero, potrà essere autorizzato come rappresentazione delle prede che fossero commesse a danno della marina mercantile nazionale.

In questo caso le condizioni per le concessioni delle lettere di marco e per l'esercizio della corsa saranno determinate con regio decreto.

A questo effetto, se la Potenza nemica non avesse previamente rinunciato a commettere prede, potranno gli armatori delle navi

¹ Confr. C., 186, 408 ; R., 429.